



COMUNE DI ROVITO

Provincia di Cosenza

UFFICIO DEL SINDACO

Via G. Leopardi, 1 – CAP 87050 – Tel. 0984.433003 – Fax 0984.433528

www.comune.rovito.cs.it e-mail: mc@comune.rovito.cs.it

(C/C P. 12608899) (P.I. 00348230780)

Prot. N°2159

Data 28 marzo 2023

ORDINANZA N° 01 del 28 MARZO 2023.

OGGETTO: Provvedimenti contro il pericolo di cadute di rami ed alberi lungo le strade del territorio comunale di ROVITO.

IL SINDACO

Rilevato che con l'arrivo della stagione invernale si ripresentano le potenziali condizioni favorevoli al crollo rovinoso di alberi e rami prospicienti le strade che attraversano il territorio comunale di Rovito;

CONSIDERATO che la caduta rovinosa di rami ed alberi sulla sede stradale rappresenta una situazione di grave pericolo per la circolazione e l'incolumità di pedoni ed automobilisti;

CONSIDERATO inoltre che situazione di pericolo può essere rimossa mediante abbattimento delle piante poste in posizione di potenziale pericolo e che non vi sono alternative all'abbattimento delle suddette piante;

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 03/2022 e s.m.i.;

VISTO il DLgs 285/1992(codice della strada e gli artt.26-27 del DPR495/1992 (regolamento di esecuzione) che stabilisce norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa dell'incolumità dei propri cittadini;

Visto l'art. 50 e 54 del D. 19s. 267 del 18.08.2000 e successivi;

ORDINA

- A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio proprietari di alberi e piante prospicienti le strade pubbliche;

- Ai proprietari di strade di interesse sovracomunale (ANNAS e Provincia di Cosenza) che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale prospicienti strade pubbliche;

di provvedere all'abbattimento, a proprie spese, delle piante prospicienti tutte le strade pubbliche presenti sul territorio de comune di ROVITO, al fine di eliminare un grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità.

AVVISA

1. che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;

2. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; l'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/OO) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/OO); (giusto c. 1 Art.16 l. 689/1981);

3. la responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

DEMANDA

all'ufficio di Vigilanza locale ed alle forze dell'ordine, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

1. all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi;

2. sul sito internet;

3. tramite affissione nei luoghi pubblici;

4. trasmessa all'Ufficio di Vigilanza Locale incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;

5. trasmessa alla Prefettura di Cosenza,

6. all'ANAS, alla Provincia di Cosenza;

7. trasmessa alla Stazione Carabinieri di Celico (CS);

8. trasmessa alla Stazione Corpo Forestale di San Pietro in Guarano (CS).

AVVERTE

Che contro questo provvedimento a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Dalla Residenza municipale, il 28-03-2023

IL SINDACO
Giuseppe De Santis

